

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA
APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA
CONDUCENTE DI N.1 (UNA) PALA GOMMATA GRANDE e
DI N.1 (UNO) RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA
UTILIZZARE PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO
(GE).**

CIG 9441194FBE

**Firmato Digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Paradisi**

INDICE

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI ESECUZIONE	3
ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI D'OPERA.....	4
ART. 4 – IMPORTO	4
PARTE SECONDA– DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
ART. 6 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	6
ART. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	7
ART. 9 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE.....	7
ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	7
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE	9
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	9
ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 14 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE	10
ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
ART. 16 – PENALI	11
ART. 17 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE	12
ART. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO	14
ART. 19– TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	14
PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI MACCHINE.....	14
ART. 20 – FORMAZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVASPA.....	14
ART. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE	14
ART. 22 – SERVICE DI MANUTENZIONE	15
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	16
ART.24– PRIVACY	16
ART. 25 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE...	17
ART. 26 – FORO COMPETENTE	17

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI ESECUZIONE

ART. 1 – DEFINIZIONI

- a) **Capitolato speciale:** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di esecuzione del servizio oggetto di ciascun lotto.
- b) **Contratto:** contratto d'appalto specifico sottoscritto da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dall'operatore economico aggiudicatario che dettaglia:
- Tipologia e quantità delle macchine a noleggio;
 - Tempi di consegna;
 - Luogo di esecuzione;
 - Modalità operative di esecuzione del servizio ove non già stabilite nel capitolato speciale;
 - Obblighi dell'operatore economico e penali già riportati nel capitolato speciale.

ART. 2– OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale l'affidamento del servizio di noleggio senza conducente e con servizio di manutenzione full service, dei mezzi d'opera sotto indicati.

- n. 1 Pala Gommata Grande;
- n.1 Rullo Compattatore Vibrante.

La durata del servizio di noleggio con full service è prevista per un periodo di n.24 (ventiquattro) mesi con possibilità di proroga per ulteriori n.18 (diciotto) mesi.

La n.1 Pala Gommata Grande ed il N.1 Rullo Compattatore Vibrante, al momento della consegna, dovranno essere nuovi a meno di quanto previsto al successivo ART. 5.

Il tempo di impiego di ciascun mezzo è stimato in 100 ore motore/mese.

Eventuali ore eccedenti rispetto alle 100 ore motore/mese verranno conteggiate all'atto della restituzione dei mezzi e valorizzate con la seguente modalità.

$$EC = (CM / 100 * EH) * 0,5$$

Dove:

EC: rappresenta l'importo extra canone che dovrà essere corrisposto in caso di superamento delle ore motore stimate.

CM: canone mensile offerto in sede di gara.

EH = rappresenta il numero di ore eccedenti rispetto a quanto stimato per il periodo di riferimento.

0,5 = coefficiente di riduzione.

Il servizio di noleggio e full service si intende franco Discarica di Monte Scarpino, con consegna e ritiro dei mezzi a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI D'OPERA

LOTTO UNICO

PALA GOMMATA GRANDE:

- Peso operativo compreso tra 19.000[kg] e 21.000[kg];
- Motore endotermico con categoria di emissioni almeno STAGE IV;
- Potenza massima netta del motore (ISO9249) non inferiore a 170[kW]
- Cilindrata non inferiore a 7,0[l];
- Pneumatici aventi misura 23.5 R25;
- Benna roccia avente una capacità a raso ISO non inferiore a 3,0[m³].
- Altezza del perno d'incernieramento benna, a benna completamente sollevata non inferiore a 4.000[mm].
- Forza di strappo non inferiore a 150[kN].
- Cabina avente struttura ROPS e FOPS, climatizzatore automatico, sedile a sospensione pneumatica riscaldato e regolabile in altezza ed inclinazione per il comfort operatore. La macchina dovrà essere conforme alle normative vigenti sulla rumorosità e sulla visibilità.

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE MONOTAMBURO:

- Peso operativo compreso tra 18.000[kg] e 20.000[kg];
- Tamburo dotato di guscio a "piedi di montone";
- Cabina avente struttura ROPS e FOPS e climatizzatore automatico;
- Carico lineare statico non inferiore a 55[kg/cm];
- Numero di piedi non inferiore a 100;
- Motore endotermico con categoria di emissioni almeno STAGE V;
- Potenza lorda del motore (ISO14396) non inferiore a 120[kW];
- Larghezza del tamburo compresa tra 2.000[mm] e 2.250[mm];
- Diametro del tamburo compreso tra 1.450[mm] e 1.600[mm];
- Sistema vibrante avente una frequenza massima non inferiore a 28[Hz];
- Ampiezza nominale alla massima frequenza non inferiore a 2,0[mm];
- Dispositivo atto alla misurazione del grado di compattazione.

ART. 4 – IMPORTO

L'importo del servizio posto a base di gara è pari ad **€ 184.800,00** oltre IVA ed è così composto:

N.1 PALA GOMMATA GRANDE: canone mensile 5.100,0[€], per un totale di **€ 122.400,00**

oltre IVA per il noleggio di n.24 mesi di n.1 Pala Gommata Grande, comprensivi della manutenzione full service e delle spese di consegna e ritiro.

Il costo totale della manodopera è pari ad € 16.000,00 oltre IVA per il periodo di 24 mesi, , considerando 200 ore di manodopera ad 80[€/ora]

N.1 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE MONOTAMBURO: canone mensile 2.600,00[€] per un totale di **€ 62.400,00** oltre IVA per il noleggio di n.24 mesi di n.1 Rullo Compattatore Vibrante Monotamburo, comprensivi della manutenzione full service e delle spese di consegna e ritiro.

Il costo totale della manodopera è pari ad € 12.000,00 oltre IVA per il periodo di 24 mesi, considerando 150 ore di manodopera ad 80[€/ora].

Il concorrente in offerta dovrà indicare il ribasso unico percentuale da applicare al canone mensile di noleggio di n.1 PALA GOMMATA GRANDE e di N.1 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE MONOTAMBURO omnicomprendivo di noleggio macchina, servizio di manutenzione full service e trasporti.

L'appalto verrà assegnato al concorrente che formulerà il maggior ribasso unico percentuale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a n.18 mesi, per un importo complessivo di **€ 138.600,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 323.400,00** (*trecentoventitremilaquattrocento/00*) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il costo totale della manodopera, sulla base di analisi dei dati storici aziendali, per l'intero periodo di n.24 mesi più i n. 18 mesi opzionali, è pari ad € 21.000,00 oltre IVA per n.1 PALA GOMMATA GRANDE e di N.1RULLO COMPATTATORE VIBRANTE MONOTAMBURO.

Gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero per l'intero periodo.

ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

I mezzi d'opera oggetto del servizio di noleggio dovranno essere consegnati, franco Discarica di Monte Scarpino, entro n.15 (quindici) giorni naturali successivi e continui dalla data del verbale di avvio del servizio, che potrà essere redatto anche nelle more della definizione formale del contratto.

Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte dell'Appaltatore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Allo stesso modo, al termine del noleggio, il ritiro degli automezzi dovrà essere eseguito presso le

stesse sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A. a cura ed oneri dell'esecutore del servizio.

Qualora il fornitore non fosse in grado di consegnare le macchine nei termini di cui sopra, per non incorrere nelle penali previste per ritardata consegna, dovrà mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A. macchine sostitutive in "preconsegna" con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quelle offerte a meno della categoria di emissioni del motore del Rullo Compattatore Vibrante Monotamburo che potrà essere STAGE IV oppure STAGE V. Le macchine in "preconsegna" non dovranno avere più di 2.500 ore di funzionamento del motore e non dovranno avere anno di produzione precedente al 2020.

Resta inteso che il periodo di copertura con macchine in "preconsegna" non dovrà essere superiore a 120 giorni.

PARTE SECONDA– DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

ART. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto tra A.M.I.U. Genova S.p.A. l'operatore economico risultato aggiudicatario del servizio avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale del contratto che regola reciprocamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Aggiudicatario del servizio.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto ed alla firma del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro Operatore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura del servizio.

ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell'indice FOI.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L' Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura del servizio.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da A.M.I.U. Genova S.p.A., è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura del servizio eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

ART. 9 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

L' Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, il servizio si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del contratto di appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 50 del 2016;
- (vi) continuare ad effettuare il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.
- (viii) Comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando la relativa comunicazione d'incarico e l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura e il nominativo del medico competente per la sorveglianza sanitaria con la relativa comunicazione d'incarico;

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

L'Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

É espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 comma 2 del D.Lgs.50/16.

Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia ai sensi e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia, prelieve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata fino allo scadere del contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 14 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti a fronte di regolari fatture. Dette fatture saranno emesse con cadenza mensile e pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica positiva del corretto andamento del servizio ed emissione di specifico mandato.

Sull'importo netto progressivo dell'importo in fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della

suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare all'appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 16 – PENALI

Eventuali ritardi sulla consegna dei mezzi rispetto alla tempistica di cui al precedente ART.5 comporteranno l'applicazione di una penale pari a 100[€] per ogni giorno di ritardo e per ogni macchina consegnata in ritardo.

Si precisa che, in presenza di ritardi nella consegna di più mezzi, la penalità giornaliera applicata non supererà, in ogni caso il limite massimo dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

A.M.I.U. Genova S.p.A. attende un indice di disponibilità minimo per ciascun mezzo pari al 90% espresso in termini di ore lavorative di piena disponibilità mensile delle macchine.

Per ogni punto percentuale di disponibilità inferiore all'90% sarà applicata una penalità pari a 50[€] per la PALA GOMMATA GRANDE e di 25[€] per il RULLO COMPATTATORE VIBRANTE MONOTAMBURO.

Ai fini della determinazione dell'indisponibilità faranno fede gli orari di comunicazione delle RDI.

Non sarà considerata unicamente l'indisponibilità dovuta ad operazioni di lavaggio giornaliero.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, è facoltà della Stazione Appaltante rescindere l'appalto in danno al fornitore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

ART. 17 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- in caso di cancellazione dalla White List;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti;
- In ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 13 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'appaltatore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, l'appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando il servizio non sarà affidato a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 19– TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI MACCHINE

ART. 20 – FORMAZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVASPA.

Nella giornata in cui saranno messi in servizio i mezzi d'opera oggetto del noleggio, il fornitore dovrà mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A. un proprio tecnico qualificato per la formazione del personale A.M.I.U. Genova S.p.A. addetto all'utilizzo delle macchine ed all'attività di manutenzione giornaliera.

Si stima che tale attività debba comportare un impegno non superiore a 16 ore per ciascuna tipologia di mezzo.

ART. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE

Le macchine dovranno essere coperte, con onere a totale carico del fornitore da assicurazione per i rischi di Furto/Incendio/Atti vandalici con uno scoperto del 10% e una franchigia minima di € 5.000,00

ART. 22 – SERVICE DI MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo del noleggio, l'Appaltatore dovrà assicurare il service di manutenzione i cui oneri sono da considerarsi compresi nel canone di noleggio.

Il servizio di noleggio oggetto della fornitura prevederà anche il servizio di manutenzione full service delle macchine.

Il full service di manutenzione ha quale obiettivo, oltre all'esecuzione degli interventi di manutenzione, il mantenimento di un elevato livello minimo di servizio delle macchine.

A.M.I.U. Genova S.p.A. attende un indice di disponibilità minimo per ciascun mezzo pari al 85% espresso in termini di ore lavorative mensili di piena disponibilità delle macchine.

Rientrano nel full service tutti gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi quelli necessari alla riparazione dei guasti determinati da responsabilità oggettiva e comprovata di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Sarà a carico di A.M.I.U. Genova S.p.A. unicamente la manutenzione giornaliera relativa alle attività di pulizia e di verifica dei parametri funzionali e dei livelli dei liquidi funzionali.

Il fornitore del servizio è quindi tenuto all'esecuzione presso la discarica di Monte Scarpino di tutta l'attività manutentiva, programmata e su guasto, necessaria ad assicurare la piena e continua funzionalità delle macchine.

Per tale motivo identificherà una struttura, propria o di terzi, destinata ad eseguire la manutenzione. Tale struttura deve avere sede entro 120 chilometri dalla Discarica di Scarpino in modo da assicurare la tempestività degli interventi manutentivi.

Il fornitore dovrà comunicare al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, con almeno 48 ore di anticipo, l'esigenza di eseguire interventi di manutenzione programmata in modo da consentire la pianificazione dei lavori in orari che non interferiscano con l'operatività della discarica.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire i riferimenti dell'officina individuata per l'esecuzione del full service.

Il fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà altresì fornire i riferimenti (telefono fisso, telefono cellulare, e-mail) del SOGGETTO REFERENTE per A.M.I.U. Genova S.p.A. del full service. Tale soggetto, in caso di assenza dal lavoro, dovrà nominare un sostituto e darne comunicazione ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

A.M.I.U. Genova S.p.A. da parte sua provvederà a nominare il proprio referente per la gestione del full service.

Al soggetto titolare del full service A.M.I.U. Genova S.p.A. farà riferimento diretto per ogni esigenza manutentiva.

L'eventuale trasferimento dei mezzi presso i centri di manutenzione individuati dall'esecutore del servizio, per qualsiasi attività manutentiva necessaria a garantire la disponibilità dei mezzi, e la

ricesegna presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. al termine delle attività manutentive è a carico dell'esecutore del servizio.

Sono quindi compresi nel canone di full service i costi relativi a:

- materiali di ricambio;
- accessori presenti al momento della fornitura;
- lubrificanti e liquidi funzionali, compresi gli oneri per il loro smaltimento;
- materiali di consumo, compresi gli oneri per il loro smaltimento;
- manodopera;
- eventuale diritto di chiamata / rimborsi chilometrici.

Il preventivo di riparazione degli interventi dovuti a comprovata responsabilità di A.M.I.U. Genova S.p.A., sancita e condivisa la piena responsabilità di A.M.I.U. Genova S.p.A., dovrà essere preventivamente approvato dalla Committente e valorizzato alle condizioni sotto riportate

Rimarranno a carico di A.M.I.U. Genova S.p.A. esclusivamente i costi degli interventi di manutenzione eventualmente necessari per la risoluzione di problematiche dovute al cattivo utilizzo delle macchine da parte del proprio personale, quando tali circostanze siano comprovate e documentate dal fornitore.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marcada bolloda € 16,00 ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016**.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART.24– PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 25 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora A.M.I.U. Genova S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A.